

N. 00116/2016 REG.RIC.

Publicato il 01/12/2016

N.00405 /2016 REG.PROV.COLL.
N. 00116/2016 REG.RIC.



Firmato digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 116 del 2016, proposto da:

Annamaria Foletto, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giacomo Bernardi e Andrea Maria Valorzi, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Trento, via Calepina n. 65;

contro

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicolò Pedrazzoli, giuliana Fozzer e Viviana Biasetti, presso quest'ultima pure elettivamente domiciliata nella sede dell'Avvocatura provinciale di Trento, in Trento piazza Dante n. 15;

nei confronti di

Gabriella Turchetti, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

per quanto interessi la posizione ed il punteggio della ricorrente e nei termini censurati in ricorso, della graduatoria definitiva approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 348/2016, pubblicata in data 14/3/2016, relativa al concorso



regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 11 DL 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni della legge 24 marzo 2012 n. 27, e della scheda di valutazione relativa alla ricorrente, identificata dal n. prot. 000331-05-08-2014-042

nonché

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento ed in particolare il bando di concorso approvato con delibera n. 955/2014 della Giunta provinciale ed i criteri generali di attribuzione dei punteggi fissati dalla Commissione nell'allegato n. 1 al verbale del 7 maggio 2015, nei termini censurati in ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione e la memoria difensiva della Provincia autonoma di Trento;

Vista la memoria di replica della ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 49 e 52 del cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2016 il cons. Paolo Devigili e uditi gli Avv.ti Giacomo Bernardi e Andrea Maria Valorzi per la ricorrente e l'Avv. Viviana Biasetti per la Provincia di Trento;

Rilevato che la ricorrente impugna gli atti in epigrafe con cui la Provincia autonoma di Trento ha approvato la graduatoria del concorso straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nel territorio provinciale ed ha stabilito i criteri per la formazione di tale graduatoria, nella parte in cui l'amministrazione non ha riconosciuto all'interessata il punteggio previsto per la posizione di titolare dell'esercizio farmaceutico e non ha attribuito l'intera maggiorazione stabilita per l'attività svolta in farmacia rurale;



Rilevato altresì che l'interessata, posizionata in graduatoria al n. 135 con un punteggio pari a 40,00 punti, deduce che l'assegnazione dei maggiori punteggi spettanti determinerebbe un avanzamento "nella prima o comunque nelle prime posizioni";

Considerato che:

- l'atto introduttivo è stato notificato alla sola candidata Turchetti Gabriella che precede la ricorrente nella posizione n. 13;

- controinteressati a resistere alle domande della ricorrente sono tutti i concorrenti collocati in posizione peggiore rispetto alla stessa nella graduatoria impugnata, e ad essi deve essere notificato il ricorso;

- l'art. 49 c.p.a. stabilisce (co. 3) che il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissando il relativo termine, e che può autorizzare la notificazione per pubblici proclami "prescrivendone le modalità";

- quest'ultima locuzione consente che possano essere privilegiate modalità diverse, adeguate alla finalità di portare l'atto a conoscenza degli interessati, e dunque con qualunque mezzo idoneo compresi quelli per via telematica (art. 52, comma 2, c.p.a.), e ciò coerentemente con l'evoluzione "normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea" (T.r.g.a. di Trento, ord. 4.6.2015, n. 241; T.a.r. Lazio, Roma, sez. III bis, ord. 18.7.2014, n. 3287).

Ritenuto, conformemente all'istanza proposta dai difensori della ricorrente nel corso della pubblica udienza del 24 novembre 2016, che nella fattispecie, fissata la nuova udienza di discussione nel merito, può essere autorizzata la notificazione per pubblici proclami, giustificata sia dalla natura della controversia che dall'elevato numero dei controinteressati, con le seguenti modalità:

- A. nella home page del sito istituzionale internet della Provincia autonoma di

Trento (<http://www.provincia.tn.it>) andrà con evidenza pubblicato, a cura dell'Amministrazione resistente, un avviso, predisposto dalla ricorrente, dal quale risulti:

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale il presente ricorso è stato proposto;
 - 2) il numero di registro generale del ricorso e il suo oggetto;
 - 3) il nome della ricorrente e dell'Amministrazione resistente;
 - 4) la data dell'udienza pubblica alla quale il ricorso, come da dispositivo, è rinviato in conseguenza dell'integrazione del contraddittorio;
 - 5) un link ad altra pagina dello stesso sito dove siano elencati i controinteressati, e dove sia possibile eseguire il download del ricorso introduttivo e della presente ordinanza in formato pdf ad elevata risoluzione, documenti, questi ultimi, che verranno forniti dalla ricorrente;
 - 6) l'avviso che ulteriori notizie sul ricorso pendente potranno essere ottenute attraverso il sito <https://www.giustizia-amministrativa.it>;
- B. nei termini perentori di venti giorni dalla pubblicazione, ovvero dalla comunicazione, della presente ordinanza, parte ricorrente farà pervenire alla Provincia autonoma di Trento la richiesta di tale pubblicazione, completa della documentazione indicata, e questa, entro sette giorni dal ricevimento, dovrà darvi esecuzione, e potrà rimuoverne dal proprio sito i contenuti soltanto dopo la pubblicazione della sentenza definitiva di merito pronunciata da questo giudice;
 - C. La Provincia autonoma di Trento dovrà pubblicare al proprio albo un avviso che contenga le stesse informazioni di quello pubblicato sulla home page del sito predetto;
 - D. La Provincia autonoma di Trento deve consegnare a ciascun candidato inserito nella graduatoria del concorso in posizione anteposta a quella della ricorrente una comunicazione contenente le medesime informazioni dell'avviso pubblicato sulla home page del proprio sito;
 - E. La Provincia autonoma di Trento dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato

che confermi l'effettuazione delle precedenti operazioni, con i relativi termini e documentazione probatoria, che parte ricorrente dovrà depositare presso la Segreteria del T.R.G.A.;

- F. ancora, un estratto del ricorso introduttivo – recante l'oggetto dello stesso e delle parti intimate, l'ufficio giudiziario competente, gli estremi della presente ordinanza, la data della nuova udienza – nonché gli estremi della pubblicazione sul sito internet della Provincia autonoma di Trento, sarà successivamente pubblicato, a cura e spese dei ricorrenti, nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul sito; ove ciò non fosse possibile, parte ricorrente nel predetto intervallo dovrà aver almeno perfezionato la relativa richiesta;

- G. la prova di tale pubblicazione dovrà essere depositata presso la Segreteria del Tribunale entro l'ulteriore termine di venti giorni dalla richiesta o dalla pubblicazione, se tempestiva;

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti sopra specificati, autorizzando la notificazione del ricorso nelle forme e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per l'ulteriore prosieguo l'udienza pubblica del 4 maggio 2017.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Roberta Vigotti, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere

Paolo Devigili, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Paolo Devigili

IL PRESIDENTE
Roberta Vigotti


IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Marisa Bombardelli, funzionario del T.R.G.A. di Trento, attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che l'ordinanza collegiale riprodotta nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n. 3 fogli, per complessive 6 facciate, inclusa la presente.
Trento, 6 dicembre 2016



Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi al certificatore accreditato Aruba che detiene il Registro Pubblico dei certificati di firma

VERSATI € 13,48
PER DIRITTI COPIA AUTENTICA

Trento, 6/12/16



L'ADDETTO

